

REPUBBLICA ITALIANA

Pubblicato il 14/02/2019

N. 00098/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00028/2019 REG.RIC.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2019, proposto da

-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore indicata in ricorso, rappresentati e difesi dagli avvocati Elisa Cosentino e Massimo Commendatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Dario Sammartino in Catania, via Teocrito, 48;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Petino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto n. 151;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'eventuale provvedimento di diniego emanato dal Comune sull'istanza formulata dai genitori della minore, sconosciuto e mai notificato alle parti ricorrenti;
 - del Regolamento (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 22.03.2016) per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado, con che e nella parte in cui (articoli 6 e 16) illegittimamente prevede che il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili che frequentano le scuole ubicate nel territorio del Comune di Catania debba essere riservato esclusivamente a quegli alunni che risiedono nel territorio del Comune di Catania e non anche in favore di quelli che frequentano le scuole a Catania anche se non residenti nel territorio del Comune, nonché in ogni sua ulteriore parte eventualmente ritenuta ostativa alle ragioni dei ricorrenti;
- nonchè per il riconoscimento
- del diritto della minore ad essere assistita da un assistente all'autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per i successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;
- l'accertamento dell'obbligo del Comune di Catania di garantire alla minore l'assegnazione di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi, sino a che persista secondo i competenti organi scolastici e sanitari la necessità di tale assistenza;

- la condanna del Comune di Catania, in persona del Sindaco pro-tempore, all'assegnazione, in favore della minore, di un assistente all'autonomia ed alla comunicazione per almeno 10 ore settimanali, sia per il corrente anno scolastico sia per gli anni successivi sino a che persista, secondo i competenti organi scolastici e sanitari, la necessita di tale assistenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

All'esito della sommaria delibazione caratteristica della fase cautelare, il Collegio rileva che: a) secondo la giurisprudenza di questa Sezione (che, in fattispecie di analogo contenuto, ha inteso conformarsi alle pronunce del T.A.R. Palermo, I, n. 330/2018, n. 2437/2017, n. 2459/2017, n. 2259/2017, n. 1925/2017 e n. 1555/2017, nonché della Cassazione Civile, Sez. Un., ord. 28 febbraio 2017, n. 5060, e 20 aprile 2017, n. 9966, e del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 12 aprile 2016, n. 7), appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulla concreta erogazione del servizio; b) rientra, invece, certamente nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo la questione relativa alla legittimità degli articoli 6 e 16 del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 22 marzo

2016 (disposizioni secondo cui il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili che frequentano le scuole ubicate nel territorio del Comune di Catania deve essere riservato esclusivamente a quegli alunni che risiedono nel territorio del Comune di Catania); c) la Sezione si è già espressa nel senso che previsioni di questo tenore risultano illegittime (T.A.R. Sicilia, III, ord. n. 2285/2016 e sentenza n. 1124/2016; ma cfr. anche C.G.A., n. 845/2012).

Tenuto, quindi, conto della evidente sussistenza del requisito del pregiudizio grave e irreparabile, in accoglimento della domanda cautelare, vanno sospese le previsioni di cui ai citati artt. 6 e 16 del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 22 marzo 2016, secondo cui il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili che frequentano le scuole ubicate nel territorio del Comune di Catania deve essere riservato esclusivamente a quegli alunni che risiedono nel territorio del Comune di Catania.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), 1) accoglie la domanda cautelare nei termini di cui in motivazione e condanna il Comune di Catania alla rifusione delle spese della presente fase, liquidate in complessivi € 500,00, oltre accessori di legge se dovuti; 2) fissa l'udienza di merito per la seconda udienza pubblica del mese di febbraio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e

22, comma 8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Dauno Trebastoni, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE		
Daniele Burzichelli		

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.